



COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO – C.A.P. 10090

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

OGGETTO:

**Articolo 14 D.L. 201/2011 - Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
Affidamento al CO.VA.R. 14 dell'attività di accertamento e riscossione del
tributo per l'anno 2013**

L'anno duemilatredici addì dodici del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti trentacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

ACTIS FOGLIZZO Renato
APPIANO Andrea
ARAGNO Maria Grazia
BECCHIO Chiara
BONGIOVANNI Marco
BRAGATO Valeriano
CASTELLINO Manuela
DESTRO Raffaele
GIULIANI Claudio

LAZZARINO Bruna
LONGO Giuseppe
PERNA Paolo
RICCARDO Cesare
RULLO Eugenio
VANNOZZI Marco
VERDUCI Anello Filippo
ZAN Giorgio

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:
GIULIANI Claudio ass. giust.

Assume la presidenza APPIANO Andrea - Sindaco.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale ALOISIO Nicola.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto n. 13: “Art. 14 D.L. 201/2011 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Affidamento al Covar14 dell’attività di accertamento e riscossione del tributo per l’anno 2013”

Premesso:

- Che la Regione Piemonte con legge 24 ottobre 2002, n.24, ha organizzato il sistema integrato dei rifiuti urbani, articolandolo in “Ambiti Territoriali Ottimali” (A.T.O.) in seno ai quali ha istituito uno o più Bacini con funzioni di governo per la gestione associata dei servizi di igiene urbana, tra i quali il COVAR 14 con sede in Carignano;
- Che il Comune di BRUINO, Comune facente parte del COVAR 14, ha optato per l’adozione della TIA in sostituzione della TARSU, trasferendo, la competenza all’accertamento e alla riscossione della Tariffa di igiene urbana al COVAR medesimo, in virtù dell’art. 3, comma 4 dello Statuto del consorzio che prevede che *“Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall’Associazione d’ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio previo assenso dei Comuni”*;
- che tale trasferimento è avvenuto, con l’approvazione del Regolamento della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (deliberazione consiliare n.21 del 22/04/2010), che all’art. 4 dispone testualmente *“Con il presente regolamento il Comune conferisce al Consorzio, con effetto dal 1 gennaio 2010, la titolarità dell’entrata della Tariffa. 2. L’attribuzione al Consorzio della titolarità dell’entrata della Tariffa comporta il trasferimento in capo al medesimo soggetto dei poteri di accertamento e di riscossione della stessa, attraverso le modalità, condizioni e obblighi disciplinati dal presente regolamento. 3. Il Consorzio potrà esercitare i poteri di accertamento e di riscossione della Tariffa anche tramite soggetti terzi secondo le modalità previste dalla vigente normativa.”*

Visto l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 “il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento” (TARES), in sostituzione sia della TIA che della TARSU;

Preso atto che ai sensi del comma 13 del suddetto art. 14, al tributo, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (elevabile, con deliberazione del consiglio comunale fino a 0,40 euro) il cui gettito, a tariffa base, andrà a compensare un’eguale riduzione del trasferimento erariale (dal fondo di riequilibrio/fondo di solidarietà);

Preso altresì atto che il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo [52](#) del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), sono versati esclusivamente al comune;

Rilevato che il comma 35 del citato art. 14, come modificato dall’art. 1, commi 381 e 387 della legge n. 228/2012 (“Legge di Stabilità”), prevede che i comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione della TARES, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2, fermo restando che sia il tributo che la maggiorazione, in deroga all'articolo [52](#) del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), devono essere versati esclusivamente al comune;

Ritenuto, alla luce della possibilità prevista dalla precitata disposizione normativa, di avvalersi della facoltà di affidare al COVAR 14 l’attività di accertamento e riscossione della TARES e della connessa maggiorazione;

Preso doverosamente atto del fatto che la Regione Piemonte, con legge n. 7 del 24.05.2012, ha disposto la soppressione dei Consorzi di Bacino, a far data dal conferimento delle loro posizioni giuridiche alla Conferenza d'Ambito, nuovo organismo istituito dalla citata legge e deputato alla gestione del servizio rifiuti a livello provinciale e rilevato che tale conferimento, sulla scorta del cronoprogramma ipotizzato nella citata legge, non avverrà prima del prossimo settembre, data entro la quale l'attività di bollettazione da parte del COVAR 14 sarà conclusa;

Ravvisata l'opportunità e l'urgenza dell'adozione del presente atto al fine di consentire al COVAR 14, attraverso le sue strutture, di avviare l'attività di predisposizione della bollettazione, ferma restando la necessità di procedere entro breve tempo all'approvazione degli ulteriori atti necessari per la riscossione della TARES (approvazione del Piano Finanziario del servizio, della Tariffa e della maggiorazione e del Regolamento);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 dicembre 2012 il Responsabile de Sevizi Finanziari ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto delle seguenti dichiarazioni di voto:

Consigliere Aragno:

“Mi sembra che abbiamo un arco di tempo per organizzarci e prepararci e probabilmente siccome avevamo il sentore che questa cosa sarebbe successa il tempo per prepararla e organizzarla forse c'era e c'è ancora penso. Ho poca fiducia nei consorzi, compreso il COVAR. Non solo, ma ho anche poca fiducia nei controllori perché finora non hanno mai controllato adeguatamente. Si tenga anche conto, tra l'altro, che in questi tempi il COVAR ha ridotto la raccolta dei rifiuti organici del 50%. Sappiamo che l'imposizione aumenterà di parecchio.. quindi è inspiegabile come il COVAR possa agire senza che venga posto un limite. Quindi il mio voto è assolutamente contrario”

Consigliere Rullo:

“Il nostro voto su questa proposta è di astensione”

Dato atto che dopo l'appello nominale è entrato in aula il consigliere Giuliani e che prima della votazione esce dall'aula il consigliere Zan;

Con 12 voti favorevoli e 1 contrario (ARAGNO), su 16 consiglieri presenti, 13 votanti e 3 astenuti (RULLO, GIULIANI e LAZZARINO) espressi per alzata di mano,

Delibera

1. di affidare, sino al 31.12.2013, al Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (COVAR 14), con sede in Carignano, Via Aldo Cagliero, 3/1, la gestione del tributo e della maggiorazione di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES), ai sensi del comma 35 del medesimo articolo, in quanto il COVAR 14 svolgeva al 31.12.2012 e tutt'ora svolge, per conto del comune di BRUINO, oltre al servizio di gestione dei rifiuti, il servizio di accertamento e riscossione della TIA;

2. di prendere atto che il versamento da parte dei contribuenti deve essere effettuato direttamente al comune, per il tramite del servizio di tesoreria;
3. di prendere altresì atto che, poiché il versamento della tariffa sarà effettuato dagli utenti direttamente al comune, l'importo risultante dal Piano Finanziario approvato e relativo ai servizi gestiti dal COVAR 14, indipendentemente dall'andamento degli incassi della TARES, sarà a questi corrisposto entro l'anno di competenza, con cadenza adeguata, al fine di assicurare la necessaria liquidità al consorzio per il mantenimento della struttura e per il pagamento dei fornitori, a decorrere dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione 2013; dall'importo risultante dal Piano finanziario saranno dedotte le sole somme relative al Tributo di competenza della Provincia (TEFA) e quelle relative a oneri eventualmente sostenuti direttamente dal Comune, purchè evidenziati preventivamente nel medesimo Piano.

Successivamente,

Con 12 voti favorevoli e 1 contrario (ARAGNO), su 16 consiglieri presenti, 13 votanti e 3 astenuti (RULLO, GIULIANI e LAZZARINO) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.-

Alle ore 20,41 del 12/2/2013 il Sindaco, avendo esaurito la trattazione dei punti previsti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

in originale firmati

Sindaco
F.to : APPIANO Andrea

SEGRETARIO
F.to : ALOISIO Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bruino nel link "Albo Pretorio" per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/02/2013 al 08/03/2013

Registro Pubblicazioni n. 133

Bruino , li _____

Il Responsabile Settore Segreteria
(Ornella CHIARETTA)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bruino , li _____

Il Responsabile Settore Segreteria
(Ornella CHIARETTA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

II RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
(Ornella CHIARETTA)